

N. R.G. XXX



TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
CAUSA n. r.g. XXX
Tribunale di Bari Sezione III Civile

Il Giudice,

letti gli atti e uditi i procuratori delle parti;

a scioglimento della riserva espressa all'udienza del XXX;

dato atto che le parti, su invito di questo Giudice, hanno intrapreso un percorso conciliativo, scambiandosi all'uopo proposte transattive, versate in atti all'udienza del XXX; vista la richiesta a verbale d'udienza del difensore della azienda ospedaliera convenuta di una proposta conciliativa del magistrato, onde contenere l'alea del giudizio e gli ulteriori tempi e costi dello stesso;

rilevato che parte attrice, pur contestando la CTU eseguita dal dott. XXX in fase di a.t.p., in ottica puramente conciliativa si è mostrata disponibile ad assumere come base per l'articolazione di una proposta transattiva le risultanze della consulenza medico-legale già agli atti; tenuto conto che:

1) si controverte in materia di responsabilità medica e la parte attrice ha già esperito un procedimento per a.t.p. ex art. 696 e 696 bis c.p.c.;

2) dalla relazione del CTU, dott. XXX, elaborata in sede di a.t.p., ed acquisita agli atti con tutti i suoi allegati, emerge, in sintesi, che: a) la degenza del TIZIO presso l'Ospedale ALFA fu connotata dall'insorgenza di un'infezione nella sede dell'intervento chirurgico per occlusione intestinale da briglia e dalla successiva insorgenza di complicanze respiratorie (pag. 19); b) sulla base della documentazione disponibile, è possibile affermare essersi trattato di una "necrosi di tipo settico" (pagg. 19-20), senza che sia possibile attribuirne l'insorgenza ad una complicanza piuttosto che ad un errore, in ragione dell'assenza del modulo di consenso informato sottoposto al paziente e dell'intera cartella clinica, oggetto di uno smarrimento che è già di per sé espressione di negligenza dell'ente ospedaliero, responsabile della conservazione; c) in linea generale, l'insorgenza di un'infezione post-operatoria è riconducibile ad un mancato o carente ricorso ai presidi profilattici raccomandati dalla letteratura con conseguente esposizione del paziente ad un aumento del rischio già insito nella condizione di "malato" e nel soggiorno in ambiente ospedaliero; sotto il profilo della valutazione del danno, d) il TIZIO era affetto dalla nascita da "tetra paresi spastica da sofferenza perinatale" e l'evoluzione del quadro neurologico è conseguenza dell'ingravescenza della patologia di base, in assenza di cause diverse correlabili (pag. 21); e) a seguito dell'insorgenza dell'infezione intestinale e delle complicanze respiratorie, il decorso clinico del TIZIO fu gravato da un prolungamento del periodo di degenza e di inabilità temporanea assoluta di complessivi 149 giorni, senza che sia apprezzabile, in ragione delle preesistenze patologiche, un autonomo periodo di inabilità temporanea parziale (pag. 22); f) quanto al danno biologico permanente, poiché il TIZIO era affetto da una tetra paresi spastica preesistente, con effetti invalidanti valutabili nella misura dell'80%, a seguito dei trattamenti di ileostomia e tracheotomia, sulla base dei relativi riferimenti tabellari, si è determinato un incremento dell'invalidità

complessiva dall'80% all'88%, con un maggior danno biologico differenziale pari all'8-9%; g) nel contesto di un quadro clinico già grave, il TIZIO è divenuto ancor più bisognoso di cure ed assistenza in ragione della presenza di un tracheostoma e di un ileostoma.

3) nella materia in esame, ritiene il Tribunale di fare applicazione delle Tabelle di Milano sul danno non patrimoniale, così come aggiornate nei valori (il cui impiego in sede liquidativa è stato riconosciuto congruo anche dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. VI^a Sez. Civ., ordinanza 14.1. 2013, n. 134, e Cass. 7.6. 2011, n. 12408), già ricomprendenti la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione della salute, sia pure in una dimensione standardizzata, e salva la valutazione caso per caso della possibilità di un'ulteriore personalizzazione del danno (cfr. Cassazione civile, sez. III, 06/03/2014, n. 5243);

4) occorre tenere conto del principio di diritto stabilito in fattispecie analoghe alla presente dalla Suprema Corte, secondo cui “allorquando un intervento medico si esegua su una situazione di compromissione dell'integrità fisica del paziente, qualora la cattiva esecuzione dell'intervento abbia determinato una situazione di compromissione dell'integrità fisica del paziente, ulteriore rispetto alla percentuale che non si sarebbe potuta eliminare, il danno-evento dev'essere individuato nella compromissione della integrità dal punto percentuale corrispondente a quanto non sarebbe stato eliminabile fino a quello corrispondente alla compromissione effettivamente risultante. Ne consegue che, ai fini della liquidazione con il sistema tabellare deve assumersi come percentuale di invalidità non quella corrispondente al punto risultante dalla differenza fra le due percentuali, bensì la percentuale corrispondente alla compromissione effettivamente risultante, di modo che da quanto monetariamente indicato dalla tabella per esso deve sottrarsi quanto indicato per la percentuale di invalidità non riconducibile alla responsabilità” (v. Cassazione civile sez. III 19/03/2014 n. 6341);

5) appare equo riconoscere al danneggiato un aumento della somma che spetterebbe a titolo risarcitorio in applicazione dei parametri standard di cui alle citate Tabelle in virtù di una personalizzazione adeguata alla gravità ed all'incidenza delle menomazioni sulla capacità residua, non potendo equipararsi la percentuale di danno accertata dal CTU in chiave c.d. “differenziale” ad una lesione “micro permanente” e dovendosi invece valutare le conseguenze particolarmente afflittive sulla vita del paziente, in termini di ulteriore compromissione delle già limitate abilità di base, dei ripetuti interventi chirurgici e dell'applicazione di presidi particolarmente invasivi, con incidenza sulla vita di relazione, che devono trovare adeguata considerazione nella liquidazione dell'unitario danno non patrimoniale (cfr. in termini Cassazione civile, sez. III, 27/07/2015 n. 15733);

P.Q.M.

visto l'art. 185 bis c.p.c., attesa la disponibilità mostrata dalle parti verso una soluzione conciliativa e gli indiscutibili vantaggi per le stesse in termini di economia processuale e rapidità della definizione del contenzioso

PROPONE ALLE PARTI

a fini conciliativi, il pagamento a favore dell'attore ed a carico della convenuta della somma a titolo risarcitorio, oltre ad un contributo per le spese legali sopportate, determinata sulla base dei seguenti criteri:

- Invalidità temporanea assoluta nella misura riconosciuta dal CTU (giorni 149) liquidata in applicazione dei parametri stabiliti dalle Tabelle di Milano aggiornate all'attualità;
- Danno non patrimoniale così come quantificato dal CTU (aumento dell'invalidità dall'80% all'88% con d. differenziale dell'8-9%), da liquidarsi in applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate all'attualità, tenuto conto dei valori della forbice tra l'80% e l'88% (I.P. 88% - I.P. 80%) e dell'età del danneggiato al momento del consolidamento dei postumi;
- Aumento in chiave di c.d. “personalizzazione del danno” nella misura omnicomprensiva, che può stimarsi equa in ottica conciliativa, del 20%;
- Rimborso in favore di parte attrice delle spese documentate relative al procedimento di a.t.p. e

mediazione;

- Corresponsione, in favore di parte attrice, delle spese legali relative al presente giudizio, per esborsi e compensi professionali, questi ultimi da quantificarsi ex D.M. n. 55/14, secondo i parametri previsti per lo scaglione di valore corrispondente alla somma di cui alla presente proposta conciliativa, con esclusione delle fasi istruttoria e decisoria perché allo stato non svolte;

CONCEDE ALLE PARTI

termine per il raggiungimento di un accordo conciliativo sulla base della presente proposta fino alla data della prossima udienza, invitandole, anche in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, a prendere posizione specifica in merito, così da consentire al Giudice ogni opportuna ed eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolazione delle spese di lite, ex art. 91 c.p.c. e/o ex art. 96, comma 3, c.p.c.;

RINVIA

all'udienza del XXX per la verifica del bonario componimento, invitando i procuratori delle parti ad illustrare tempestivamente ai loro assistiti i termini e le conseguenze processuali della presente proposta conciliativa e di far comparire le parti stesse e/o loro procuratori autorizzati a transigere per la data fissata per il prosieguo onde valutare, nel contraddittorio, il contenuto della proposta ovvero di eventuali nuove proposte conciliative/transattive.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Bari, XXX

Il Giudice